

# NewsLator

**Bollettino telematico di informazione  
e aggiornamento legale edito da**

**STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

Giugno 2011 - N. 1 Anno 2011

## **CPI: COME E COSA CAMBIA. IL NUOVO NELLA TUTELA ITALIANA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Con l'ultima riforma legislativa, entrata in vigore il 2 settembre 2010 (D.lgs. 131 del 13 agosto 2010), sono state introdotte alcune innovazioni nel Codice di Proprietà Industriale, oltre ad alcune modifiche di dettaglio. NewsLator se ne occupa in questo numero monotematico: a qualche mese di distanza possono tornare utili alcune "istruzioni per l'uso" per sfruttare al meglio i nuovi strumenti a disposizione non solo delle imprese, ma anche degli enti territoriali.

Specifiche previsioni sono, infatti, state dettate per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del Paese. È stato previsto che **anche le amministrazioni dello Stato**, delle regioni, delle province e dei comuni **possono ottenere registrazioni di marchi "anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio"**, purché, in quest'ultima ipotesi, i proventi derivanti dallo sfruttamento di tali marchi a fini commerciali, "compreso quello effettuato mediante **la concessione di licenze e per attività di merchandising**, dovranno essere **destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente"**.

Nella medesima direzione si pone la previsione di **un'accentuata tutela per le denominazioni di origine**

### **Numero monotematico**

La riforma del Codice di Proprietà Industriale.

\*\*\*

Rinasce il design d'autore

\*\*\*

Dop e IGP: la tutela per talune produzioni tradizionali

\*\*\*

I profili sostanziali e processuali introdotti dalla nuova disciplina

**protetta** (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), ora difese anche rispetto all'indebitto sfruttamento della loro reputazione. Con la

riforma non si sono poi dimenticati i settori

più innovativi: il Codice di Proprietà Industriale è stato infatti integrato con **le disposizioni sulle invenzioni biotecnologiche**, che erano rimaste originariamente confinate in un testo normativo separato. L'inclusione nel Codice sottolinea la necessità di una interpretazione sistematica di tali disposizioni alla luce delle norme generali in tema di invenzioni. Tra le riforme introdotte in tema di invenzioni, particolare attenzione dovrà poi essere prestata alla nuova previsione che **l'equo premio al dipendente inventore dovrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'azienda ritenga di non brevettare l'invenzione, ma di sfruttarla in regime di segretezza**. La di-

La riforma stabilisce ora che la tutela del diritto d'autore sui modelli e disegni si applichi anche alle opere del disegno industriale

sposizione potrebbe infatti determinare un notevole aggravio di costi per le imprese che svolgono Ricerca & Sviluppo. Va pure ricordata l'ennesima

modifica al **regime transitorio della tutela dei modelli** previsto dall'art. 239

C.P.I. La riforma stabilisce ora che la tutela del diritto d'autore sui modelli e disegni si applichi anche alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 16 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio. Di particolare interesse, infine, le **nuove disposizioni procedurali** che contribuiscono a definire un quadro di

maggiore efficacia e rapidità della tutela: tali impor-

tanti innovazioni saranno esaminate in uno specifico articolo dedicato a tali temi. Ciò che si ricava dalla lettura del "nuovo" Codice della Proprietà Industriale è la volontà di rendere sempre più efficiente un sistema normativo considerato da sempre di

rilevanza strategica per lo sviluppo economico. L'obiettivo è stato perseguito anche grazie all'introduzione di disposizioni di armonizzazione con le normative comunitarie e internazionali, oltre che di alcune norme volte a semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici. Il messaggio di cui si fa portatrice quest'ultima riforma, che completa le innovazioni introdotte negli ultimi anni, pare dunque rivolto a quelle piccole e medie imprese le quali ancora oggi preferiscono investire nella promozione per il lancio commerciale delle innovazioni piuttosto che nella loro tutela, memori di tempi passati quando le maglie

Vengono introdotte disposizioni di armonizzazione con le normative comunitarie e internazionali

della legge apparivano ben più larghe e gli sforzi degli imprenditori ad innovare venivano subito premiati dal mercato, per essere poi, dopo breve tempo, dimenticati in mancanza di una severa tutela. Ecco dunque l'ulteriore conferma che ormai si deve voltare pagina...

## Informazioni segrete: ombra di spie nell'art. 99 CPI

È noto che qualunque dato aziendale, acquisito grazie a esperienze tecnico-industriali o commerciali, costituisce un valore fondamentale nell'operatività di un'impresa e che l'insieme di quei dati sia spesso essenziale al fine di decretarne il successo.

La riforma sembra tuttavia rendere più difficile il ricorso alla tutela per tale tipo di dati. L'art. 99 è stato riformulato prevedendo che l'uso, il prelievo e la rivelazione a terzi delle informazioni riservate, sono illeciti se perpetrati "in modo abusivo". Con tale modifica, il legislatore ha voluto punire solo quei casi in cui v'è stata una modalità di accesso alle informazioni altrui connotata da una condotta scorretta.

Proprio tale riforma rende quindi necessario, al fine di poter poi invocare una tutela, il ricorso a misure preventive, non solo tecniche, ma anche giuridiche.

Misure che consentano di tracciare chiaramente i confini e gli scopi di un uso lecito delle informazioni segrete messe a disposizione di dipendenti e collaboratori.

La riforma riguarda tutti: basti infatti pensare che informazioni riservate non sono solo quelle tecniche ma anche quelle commerciali, quali ad esempio le liste clienti.

Essenziali divengono dunque patti di non concorrenza e previsioni contrattuali a tutela delle informazioni aziendali segrete. Senza questi strumenti anti spionaggio il rischio di veder andar in fumo una parte consistente del proprio patrimonio è forte. Anzi fortissimo.

## La tutela d'autore del design: nuovo cambio di rotta del legislatore nazionale

\*\*\*

Il riconoscimento di una tutela di diritto d'autore ai prodotti dell'industrial design è stato molto travagliato: nonostante l'Italia sia la patria del design e vanti numerose imprese che investono costantemente nella ricerca del bello, abbiamo dovuto infatti attendere il nuovo millennio perché il nostro Paese accordasse una effettiva tutela d'autore a tali prodotti.

Come noto, in passato per proteggere tali opere due erano le alternative. La prima, consistente nell'avvalersi della tutela riconosciuta al brevetto per modello ornamentale, conferiva vantaggi assai limitati nel tempo: infatti, tale privativa aveva una durata di soli 15 anni, decorsa la quale la forma poteva essere riprodotta liberamente da chiunque. La seconda, del copyright, era molto impervia. L'ampia tutela d'autore era accordata solo in rarissimi casi da una giurisprudenza particolarmente restrittiva.

Dal 2001, il legislatore ha riconosciuto la tutela del copyright ai disegni, anche caduti in pubblico dominio, che presentino "carattere creativo" e "valore artistico".

Tuttavia, la disciplina prevedeva una moratoria decennale per la concreta

**Annullato il copyright per i prodotti di design ante 2001 non registrati come modello**

operatività del copyright, a favore delle imprese italiane che, in buona fede, avevano iniziato la produzione e la commercializzazione su larga scala di tali disegni

(art. 239 CPI).

In questi ultimi dieci anni il regime transitorio ha subito numerose modifiche: da ultimo, il recentissimo Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (c.d. Decreto Sviluppo), con un inatteso "colpo di spugna", ha di fatto annullato la protezione di diritto d'autore alle

opere realizzate prima del 19 aprile 2011 e non registrate, protezione che peraltro era stata accordata, solo qualche mese prima, dalla riforma del Codice della Proprietà Industriale entrata in vigore nel settembre 2010.

Per comprendere la portata della nuova formulazione della norma, occorre ricordare che, nel disegno del legislatore del 2010 la protezione di copyright veniva concessa a tutti quei prodotti particolarmente creativi realizzati prima del 2001 a prescindere dalla loro registrazione come modelli. Erano comunque fatti salvi i diritti acquisiti dalle imprese che avevano prodotto sulla base di disegni e modelli nel periodo compreso tra il 19 aprile 2000 e il 19 aprile 2001, e comunque limitatamente alla produzione realizzata sino al 19 aprile 2006 entro determinati limiti quantitativi (c.d. moratoria).

In definitiva, la disciplina rimasta in vigore per poco più di sei mesi anticipava la linea interpretativa affermata dalla Corte di Giustizia Europea con la pronuncia del 27 gennaio 2011 (caso C-168/09, meglio noto come "caso Arco"). In tale sede, il Giudice comunitario – chiamato a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla conformità al diritto europeo della moratoria prevista dalle precedenti versioni dell'art. 239 CPI – ha ribadito che gli Stati Membri non hanno la facoltà di concedere o meno la protezione di diritto d'autore per un modello registrato che soddisfi i requisiti per accedere a tale protezione.

Inoltre, una moratoria di durata decennale è stata ritenuta eccessiva, poiché idonea a sottrarre "per un periodo sostanziale di tempo" l'applicazione della tutela d'autore alle opere del design. In questo contesto, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che gli interessi economici delle imprese che in buona fede avevano iniziato la produzione e la

commercializzazione di modelli caduti in pubblico dominio avrebbero potuto essere garantiti da moratorie di più breve durata, idonee a permettere la progressiva cessazione dell'attività e a smaltire le giacenze di magazzino.

E sulla scorta di tale pronuncia della Corte di Giustizia Europea, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la tutela d'autore alle poltroncine, ai divani e alle Chaise-longue del noto designer Le Corbusier, autorizzando la Società titolare dei diritti al sequestro delle "copie" in circolazione.

Ma proprio quando l'Italia (legislatore e giurisprudenza) e l'UE sembravano essersi allineate, un nuovo intervento legislativo è destinato a mettere tutto di nuovo in discussione e a rompere gli equilibri faticosamente raggiunti. Infatti, come sopra accennato, il Decreto Sviluppo ha varato un testo nuovo di zecca

dell'art. 239 CPI che esclude dalla tutela d'autore i prodotti di design che anteriormente al 19 aprile 2001 non erano mai state registrati.

E, si noti, non sono mai state oggetto di registrazione la maggior parte delle opere che hanno reso famoso il design italiano nel mondo: divengono quindi lecite – quantomeno sino alla conversione in legge del Decreto Sviluppo – le riproduzioni dell'"Arco", della "Chaise-longue" e della "Panton Chair".

Non si deve però dimenticare che il Decreto Sviluppo dovrà essere convertito in legge dal Parlamento: in tale sede l'art. 239 CPI potrebbe subire ulteriori modifiche. E non è escluso che il Parlamento decida di far "rinascere" la tutela d'autore della maggior parte dei capolavori del design.

In attesa quindi di tornare in argomento, vale il consiglio di creare nuovi modelli e, se ci si vuole ispirare ai modelli del passato, elaborare variazioni originali.

**(Francesca D'Agostino)**

**Le nuove disposizioni premiano chi ha investito nella produzione di modelli non registrati**

(è possibile richiedere la sentenza della Corte di Giustizia Europea anche scrivendo a: [ghidinilaw@ghidini-associati.it](mailto:ghidinilaw@ghidini-associati.it))

## **DOP e IGP: il rafforzato potere dell'evocazione.**

***Come poteva il legislatore italiano dimenticare di rafforzare la tutela per talune produzioni tradizionali, alle quali generalmente si assegna un ruolo di preminenza nel far conoscere all'estero l'eccellenza nazionale?***

***E in effetti non se ne è affatto scordato.***

Il pensiero corre subito al settore agroalimentare e vinicolo, senza trascurare altre importanti attività imprenditoriali, talora originariamente artigianali, che si sono poi sviluppate nel corso dei secoli in determinati territori: dalla vetreria muranese alle produzioni di ceramiche e a quelle di tessuti e filati pregiati.

Tali produzioni sono infatti tutelabili grazie a marchi collettivi, ma anche in base alla disciplina sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche prevista dagli artt. 29 e 30 del Codice di Proprietà Industriale.

Con il marchio collettivo si può garantire l'**origine, la natura o la qualità** di prodotti o servizi. La disciplina consente infatti di identificare i prodotti come provenienti da un determinato gruppo di imprenditori e la tutela è subordinata al rilascio di una registrazione di marchio e al rispetto di regolamenti concernenti l'uso del marchio.

La tutela per DOP e IGP deriva dal riconoscimento di un valore specifico nel **legame del prodotto con il territorio d'origine** che attribuisce specifiche qualità o caratteristiche, oggettivamente ravvisabili nell'ambiente naturale e umano di produzione.

Oggi, la tutela come denominazione di origine o indicazione geografica è accen-

tuata grazie ad una precisazione introdotta nell'art. 30 del Codice. È stato infatti previsto che sia vietato sfruttare una **denominazione di origine o un'indicazione geografica** non solo se l'uso sia suscettibile di ingannare il pubblico, ma **anche qualora tale uso comporti l'indebito sfruttamento della reputazione della denominazione protetta.**

Insomma, il legislatore riconosce espressamente la tutelabilità del particolare e autonomo potere evocativo di talune produzioni eccellenti, le cui qualità sono legate a fattori culturali radicati in specifici territori, quali tecniche note di produzione e fabbricazione.

La tutela ne esce decisamente rafforzata: resta ai singoli imprenditori o ai consorzi e alle associazioni di categoria il compito di reagire adeguatamente e in modo tempestivo contro le iniziative scorrette dei concorrenti. Solo così si potrà preservare il valore di eccellenza attribuito, nell'opinione comune, a secolari tradizioni culturali e sapienze produttive, così diffuse nel nostro Paese. **(Claudia Signorini)**

**E' vietato sfruttare una denominazione di origine o un'indicazione geografica anche qualora tale uso comporti l'indebito sfruttamento della reputazione della denominazione protetta.**

L'accentuata protezione per DOP e IGP si accompagna alla approvazione il 18 gennaio 2011 da parte del Parlamento della **legge 3 febbraio 2011 n. 4** che è entrata in vigore il 6 marzo scorso e che prevede nuove norme in materia di etichettatura e qualità di prodotti alimentari. La legge **stabilisce l'obbligo di riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza nei prodotti alimentari trasformati e no.** L'art. 5 prevede inoltre che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e l'omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. **La legge prevede infine specifiche disposizioni in materia di denominazioni di origine protetta per prodotti alimentari.**

## La riforma del processo: largo ai cautelari.

Il vantaggio apportato dalle novità processuali introdotte con il Codice della Proprietà Industriale è evidente: **un'efficace concentrazione dei tempi mediante il ricorso a misure cautelari sempre più efficienti**, con l'obiettivo di far sì che i Tribunali riescano a tenere il passo con l'incessante accelerazione dei processi di innovazione.

Gli strumenti processuali a disposizione consentiranno di pervenire, in poche settimane, ad una prima pronuncia giudiziale urgente anche nei casi in cui appaia inizialmente assai difficile acquisire la prova dell'illecito.

Il procedimento di **descrizione** (come noto, misura volta ad acquisire prove in via d'urgenza prima dell'inizio del giudizio di merito) è infatti ora disciplinato, unitamente  
me comuni  
allo stesso  
che il prov-  
confermato  
dei risul-  
provvedi-  
Ciò significa

Accelerare i processi e ad anticipare la tutela alla fase sommaria, in modo anche da incentivare il raggiungimento di una eventuale definizione conciliativa

al **sequestro** e alla **inibitoria**, da norme che stabiliscono la competenza in capo giudice. La riforma ha inoltre stabilito vedimento di descrizione dovrà essere all'udienza di discussione, tenendo contatti conseguiti con l'esecuzione del

mento. che gli elementi di prova acquisiti con la descrizione dovranno essere esaminati subito, nel corso della fase cautelare, e che il Giudice dovrà dunque valutare – già in tale fase – la loro rilevanza.

La norma chiarisce anche che la domanda cautelare potrà essere di descrizione o di sequestro e che quest'ultima misura potrà essere richiesta in via subordinata rispetto alla descrizione.

In tal modo, mediante la descrizione ci si potrà procurare la prova di un illecito, con uno strumento rapido ed efficace che consente di andare a bussare direttamente alla porta della controparte. Esaminati subito i risultati, il Giudice potrà decidere, nel corso del medesimo procedimento, se disporre il sequestro di ciò che è stato descritto, senza ulteriori dilazioni.

Per le questioni più complesse, ci sarà poi la possibilità, ora espressamente prevista nel Codice della Proprietà Industriale, di svolgere la **consulenza tecnica preventiva** di cui all'art. 696-bis del Codice di Procedura Civile anche nei procedimenti in materia di proprietà industriale. Ciò significa che si potrà svolgere una perizia prima dell'inizio del contenzioso di merito per verificare, ad esempio, la

La riforma ha stabilito che il provvedimento di descrizione dovrà essere confermato all'udienza di discussione, tenendo conto dei risultati conseguiti con l'esecuzione del provvedimento.

sussistenza o meno di contraffazione di un brevetto. Inoltre, nell'ambito di tale consulenza, sarà possibile tentare la conciliazione della causa, in base a quanto espressamente previsto dal citato art. 696-bis del Codice di Procedura Civile.

È dunque chiaro l'impulso ad accelerare i processi e ad anticipare la tutela alla fase sommaria, in modo anche da incentivare il raggiungimento di una eventuale definizione conciliativa della vertenza in una fase anticipata, nel corso della quale si potrà già disporre di elementi utili

per valutare appieno la fondatezza. Dunque, se si deve giocare di anticipo, essenziale sarà scegliere lo strumento giudiziale più adeguato, ricordando che lo sviluppo di un'innovazione deve sempre essere accompagnata dall'opportuna valutazione della migliore strategia per valorizzarla e difenderla.

Né comunque il legislatore si è dimenticato di chi viene accusato ingiustamente di contraffazione: nel nuovo "armamentario" processuale

delle domande e l'entità dei danni, sono state infatti inserite anche le **azioni cautelari di accertamento negativo** che permettono di richiedere una declaratoria in sede d'urgenza della correttezza del proprio operato. Insomma: finalmente il set di procedure giudiziali è oggi veramente completo, in linea – se non all'avanguardia – con gli ordinamenti più avanzati nella tutela della Proprietà Intellettuale. **(Claudia Signorini)**

---

## IL DIPENDENTE-INVENTORE PREMIATO PER IL SOLO KNOW HOW

Lo schema di fondo della disciplina delle invenzioni dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato è rimasto sostanzialmente invariato. Tuttora è infatti prevista la tripartizione tra :

- 1) l'invenzione di servizio (art. 64, I comma, dove l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e come tale retribuita)
- 2) l'invenzione di azienda (art. 64, II comma, se all'attività inventiva non è associata una specifica e adeguata retribuzione)
- 3) l'invenzione occasionale (art.64, III comma, qualora l'attività inventiva non rientri tra le mansioni del lavoratore, il datore di lavoro avrà un diritto di opzione per l'uso o per l'acquisto del brevetto)

Un'innovazione legislativa molto importante, suscettibile di modificare notevolmente i rapporti tra azienda e i lavoratori inventori, ha riguardato invece le previsioni relative all'equo premio nelle ipotesi di invenzioni di azienda (vedi *supra* n.2). Prima, infatti, al dipendente spettava l'equo premio solo nel caso in cui il datore di lavoro avesse richie-

sto e ottenuto il brevetto. Con la riforma, il legislatore ha stabilito che l'inventore avrà diritto a un equo premio non solo nel caso di brevettazione da parte del datore di lavoro ma anche qualora l'innovazione sia utilizzata in regime di segreto. Di conseguenza, l'equo premio spetterà al dipendente se il datore di lavoro decida di sfruttare economicamente la sua invenzione, sia in regime di segreto, quale puro know how, sia con l'ottenimento di un'esclusiva brevettuale.

Fermo restando che, affinché l'equo premio possa essere preteso dal lavoratore, l'invenzione dovrà presentare tutti i requisiti di brevettabilità.

La finalità della riforma è, evidentemente, quella di evitare che la scelta di brevettare o meno, effettuata dal datore di lavoro, non vada a ripercuotersi sul diritto del dipendente e che quindi il legislatore abbia voluto mediare tra la libertà di scelta imprenditoriale del datore di lavoro e il diritto del lavoratore a vedersi comunque "premiato". Tuttavia, questa riforma introduce problemi rilevanti nella sua fase di concreta operatività. Problemi che potranno sicuramente dar luogo ad un aggravio del contenzioso e a rivendicazioni da parte del dipendente,

anche a notevole distanza di tempo dalla messa a punto dell'invenzione.

Se infatti, nel regime previgente, il brevetto, quale l'esistenza di un documento ufficiale, costituiva un presupposto necessario per l'equo premio, come sarà possibile ora stabilire con certezza se esista il diritto a tale premio nel caso di una scoperta brevettabile ma non brevettata e mantenuta segreta?

Si tratta di un elemento di incertezza difficilmente superabile. Per questa ragione, le imprese dovranno cercare altre strade per regolamentare i rapporti su questo scivolosissimo terreno. Si potrà ricorrere ad adeguati strumenti contrattuali per evitare eventuali future pretese da parte dei propri lavoratori o comunque per regolamentare in maniera specifica le mansioni di questi ultimi, al momento del-

lavoro e in caso di successive. Inoltre, andrà previsto e disciplinanti normative, il rischio non aver ricevuto l'equo pre-segreti o portarli in dote ad un possibile soluzione a salva-essere data dalla previsione, correnza dei dipendenti ex sole che prevedano la non di-azienda sfruttate in regime di CPI), rafforzando la tutela di queste conoscenze aziendali.

Con la riforma, il legislatore ha stabilito che l'inventore avrà diritto a un equo premio non solo nel caso di brevettazione da parte del datore di lavoro ma anche qualora l'innovazione sia utilizzata in regime di segreto

la conclusione del contratto di modifiche.

plinato, anche in aggiunta alle che il dipendente, scontento per mio, possa divulgare i concorrente. In proposito, una guardia dell'azienda potrebbe all'interno dei patti di non con-art. 2125 c.c., di specifiche clau-vulgazione di invenzioni di segreto ( ex art. 64, Il comma,

In questo modo, il datore di lavoro disporrebbe non solo di una tutela *ex lege* (vd. art. 2105 c.c.) ma anche di una tutela contrattuale contro eventuali condotte scorrette da parte del lavoratore sia nel corso del rapporto di lavoro sia al suo termine.

Resta aperto il non indifferente problema relativo all'eventuale remunerazione aggiuntiva del dipendente per questo specifico impegno, nonché della previsione di un significativo disincentivo economico alla (violazione penale) che esige un minuzioso lavoro di "bulino negoziale".

**(Paola Boniello)**

## STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

**NEWSLATOR** © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Claudia Signorini, Avv. Leonardo Gregoroni, Avv. Roberto Pavia, Dott.ssa Francesca D'Agostino, Dott.ssa Paola Boniello**

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail [segreteria@ghidini-associati.it](mailto:segreteria@ghidini-associati.it). Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail [segreteria@ghidini-associati.it](mailto:segreteria@ghidini-associati.it). Tipografia elettronica: [www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it). Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a [ghidinilaw@ghidini-associati.it](mailto:ghidinilaw@ghidini-associati.it). La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte.